Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 27 dicembre 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'*eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.*

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, *si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500* intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 27 DICEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Approvazione della deliberazione adottata in data 30 novembre 1971 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione.

(11551)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **1111.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Teramo.

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **1112.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Salerno viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Salerno, via dei Principati, 40, al prezzo di lire 80.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1113.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare alcuni legati.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare i legati disposti dal defunto Tullio Treves dei Bonfili, con testamento olografo in data 23 gennaio 1965 e codicilli vari, pubblicati per atto 25 giugno 1969 del notaio Luigi Michieli, n. 18335 di repertorio. I legati suddetti sono costituiti da: 6600 azioni « Invest »; 2200 azioni Montecatini; lo stabile sito in Roma, via Tibullo n. 20; un terreno sito in Malamocco di Venezia; un fabbricato sito in Venezia-Mestre; immobili siti nei comuni di Bosaro, Pontecchio, Ceregnano, Frassinelle Polesine e Peraga di Vigonza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 124. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1971.

Seconda modifica al decreto ministeriale 12 marzo 1970, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, n. 217, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1971, n. 30, concernente la modifica al decreto sopra indicato;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato, anche in caso di assenza o di impedimento dei membri designati;

Considerata altresì la necessità di integrare il predetto comitato con l'aggiunta di altri membri supplenti;

Viste le ulteriori designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, n. 217:

a) La denominazione dei tre settori in cui è articolato il comitato è annullata e sostituita dalla seguente:

Settore dei cereali, del riso, degli zuccheri, di taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea e delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

Settore dei grassi;

Settore dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Nessuna variazione viene apportata all'elenco dei rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro nei singoli settori del comitato.

b) L'elenco dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei tre settori in cui è articolato il comitato è annullato e sostituito dal seguente:

Morando dott. Gerolamo, ispettore generale, membro effettivo; Rodini dott. Nicola o Pennisi dottor Francesco, ispettori capi, o Rosa dott. Tommaso, direttore di sezione, o Spaziani dott. Enrico, ispettore principale, membri supplenti.

c) Il dott. Franco Savarino, direttore di sezione del Ministero delle finanze, è nominato membro supplente, in rappresentanza dello stesso Ministero, nei tre settori in cui il comitato è articolato, in aggiunta e alternativamente ai membri supplenti nominati con i sopra citati decreti ministeriali 12 marzo 1970 e 25 novembre 1970.

d) L'elenco dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei tre settori in cui è articolato il comitato è annullato e sostituito dal seguente:

1) *Settore dei cereali, del riso, degli zuccheri, di taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea e delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli*:

Santiago dott. Conarino, ispettore generale, membro effettivo; La Rosa dott. Francesco, ispettore generale, o Tucci dott. Attilio, direttore di divisione, o Bucelli dott. Goffredo, o Tricoli dott. Vincenzo, direttori di sezione, o Centioli dott. Livio, o Carlizzi dott. Alessandro, consiglieri di 2ª classe, o De Giovanni dott. Giuseppe o Baroncelli dott.ssa Fiorella, consiglieri di 3ª classe, o Fenu Franca, segretaria principale, membri supplenti.

2) *Settore dei grassi*:

Tucci dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Bucelli dott. Goffredo, direttore di sezione, o Centioli dott. Livio, consigliere di 2ª classe, o Baroncelli dott.ssa Fiorella, consigliere di 3ª classe, o Fenu Franca, segretario principale, membri supplenti.

3) *Settore dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli*:

La Rosa dott. Francesco, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Tucci dott. Attilio, direttore di divisione, o Tricoli dott. Vincenzo, direttore di sezione, o Cannas dott.ssa Mirella nata Fedele, consigliere di 1ª classe, o Carlizzi dott. Alessandro, consigliere di 2ª classe, o De Giovanni dott. Giuseppe, consigliere di 3ª classe, membri supplenti.

e) Il dott. Marco Polverisi, è nominato segretario del comitato per il settore dei cereali, del riso, degli zuccheri, di taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea e delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, in sostituzione del dott. Calogero Vinci-Orlando, destinato ad altro incarico.

f) Il geom. Carlo D'Alessandro, è nominato segretario del comitato per il settore dei grassi in aggiunta e alternativamente ai segretari nominati col sopra citato decreto ministeriale 12 marzo 1970.

g) Il sig. Enzo Argentini è nominato segretario nel settore dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in aggiunta e alternativamente ai segretari nominati col sopra citato decreto ministeriale 12 marzo 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 269

(11145)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada provinciale miranese, nel comune di Spinea.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada provinciale miranese nel comune di Spinea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Spinea;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Spinea che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la suddetta strada ha notevole interesse pubblico perchè ai lati di essa si possono godere attraenti masse verdi di alto fusto, in particolare nella zona di Orgnano, creando gradevoli intervalli tra edifici e ville ivi esistenti. Nell'insieme si denota la caratteristica propria del tradizionale ambiente veneto, che si fonde armoniosamente fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La strada provinciale miranese nel comune di Spinea ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte

le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'alto del cavalcavia della ferrovia, fino al confine fra il comune di Spinea e quello di Mirano, per una fascia bilaterale profonda dal ciglio stradale m. 100.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Spinea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

VERBALE

della seduta avvenuta il giorno 31 luglio 1968 presso una sala della soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno

(*Omissis*).

4. SPINEA, strada provinciale miranese.

(*Omissis*).

La commissione, delibera, tranne il sindaco interessato, che fatte le sue riserve, si astiene dal voto, di proporre il vincolo in virtù dell'art. 1, numeri 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4-5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

Il limite della strada proposta a vincolo, ha inizio dall'alto del cavalcavia della ferrovia, fino al confine fra il comune di Spinea e quello di Mirano, per una fascia bilaterale profonda dal ciglio stradale m. 100 (cento), come indicato nella pianta allegata, facente parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(11084)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Dauna costruzioni », con sede in Foggia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 13-14-18 e 20 gennaio 1971 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Dauna Costruzioni », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Dauna costruzioni », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Arturo Salerno in data 19 novembre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Vincenzo Vasciaveo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11142)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale in data 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 agosto 1971 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa pure in data 28 agosto 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

Modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto aziendale

Art. 50. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria

ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 48: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'importo globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(11169)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 18618 del 10 novembre 1971 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Segala Renzo, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Ruzzenenti Giambattista;

Decreta:

Il dott. Ruzzenenti Giambattista è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Segala Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11181)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che è stato approntato un gruppo di quaranta macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Brescia: n. 8; Darfo Boario Terme: n. 1; Manerbio: n. 1; Parma: n. 7; Fidenza: n. 1; Salsomaggiore Terme: n. 1; Busto Arsizio: n. 1; Varese: n. 4; S. Ambrogio Olona: n. 1; Bergamo: n. 4; Romano di Lombardia: n. 1; Gazzaniga: n. 1; Seriate: n. 1; Dalmine: n. 1; Calolziocorte: n. 1; Osio Sotto: n. 1; Urgnano: n. 1; Calusco D'Adda: n. 1; Capriate S. Gervasio: n. 1; Cusano Milanino: n. 1; Villasanta: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300, ecc., fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

(11146)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438; concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il telespresso n. 031/0116379 del 17 novembre 1971 con il quale il Ministero degli affari esteri, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ambasciatore Giovanni Vincenzo Soro, ha comunicato di aver designato a sostituirlo, come proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Cesidio Guazzaroni, direttore generale degli affari economici del Ministero stesso;

Decreta:

Articolo unico

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Cesidio Guazzaroni, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione dell'ambasciatore Giovanni Vincenzo Soro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

(11143)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Sostituzione di componenti della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 22 agosto 1969, concernente la ricostituzione della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Vista la lettera n. 12511 del 22 novembre 1971 con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero designa propri rappresentanti in seno alla predetta commissione l'ispettore generale Alberto Bedini, quale membro effettivo, ed il direttore di divisione dott. Domenico Di Paola, quale membro supplente, in sostituzione dell'ispettore generale Giuseppe Ferrari, collocato a riposo, e dell'ispettore superiore dott. Luciano Attalla, destinato ad altro incarico;

Vista la lettera n. 4923 dell'11 novembre 1971 con la quale l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ha comunicato che il prof. Angelo Bianchi è stato nominato direttore dell'istituto stesso, in sostituzione del prof. Ugo De Cillis, collocato fuori ruolo;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale Alberto Bedini ed il direttore di divisione dott. Domenico Di Paola entrano a far parte della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione rispettivamente in qualità di rappresentante effettivo e di rappresentante supplente dello Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione dell'ispettore generale Giuseppe Ferrari e dell'ispettore superiore dott. Luciano Attalla.

Art. 2.

Il prof. Angelo Bianchi, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, entra a far parte della commissione di cui al precedente articolo, in sostituzione del prof. Ugo De Cillis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

(11144)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Praevidentia », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Praevidentia » con sede legale in Roma, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè le opzioni a scadenza e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Praevidentia », con sede legale in Roma, qui di seguito descritte:

Tariffa 1s, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 2s, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 7s 3 %, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 5 e 10 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista, con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Tariffa 7/1,50 %, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Tariffa 5 s (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 6c (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 6 t, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 27 s (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 28 s (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Tariffa 24, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire la corresponsione di una rendita prefissata durante il periodo di invalidità temporanea per ricovero in istituto di cura e di un eventuale capitale, parimenti prefissato, in caso di intervento chirurgico;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare per il caso di ricovero;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato dei capitali assicurati in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, delle rendite assicurate in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per la rendita immediata adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per la rendita adeguabile di opzione proveniente dalla mista con adeguamento.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. Il Ministro: BRANDI

(11179)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Officine Fiore S.n.c. di Portici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Officine Fiore S.n.c. di Portici (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Officine Fiore S.n.c. di Portici (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11831)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 luglio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di materiali per salvataggio e affini per navigazione aerea e marittima (paracadute, aerostati, salvagenti, battelli pneumatici di salvataggio) operanti in provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 17 settembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11833)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo, per gli effetti dell'articolo 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Farra d'Alpago

Il decreto interministeriale 25 novembre 1970, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 aprile 1971, n. 97, deve intendersi integrato con le particelle 726 e 789 riportate nel decreto stesso e negli schizzi planimetrici che fanno parte integrante del predetto decreto.

(11155)

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2191, del 13 novembre 1971, è stata approvata la modifica apportata all'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(11156)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Narni

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1971, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 298, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Narni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, n. 30557/2551, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dell'Aquila Michelino, nato il 15 settembre 1919 a Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Lucera-Casteldisangro, in Volturino, estese mq. 985, riportate in catasto alle particelle numeri 127 parte e 328 del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 22 e 23.

(10955)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di Cambiago e Masate

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio dei comuni di Cambiago e Masate (Milano) della estensione di ha. 205 circa i cui confini sono così delimitati:

nord: tratto di strada comunale Cambiago-Masate;

est: dalla intersecazione della strada comunale Cambiago-Masate con strada consorziale sino a canale Villoresi;

ovest: dal canale Villoresi, lungo la Roggetta sino alla strada comunale Cambiago-Masate;

sud: canale Villoresi.

(10962)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Triuggio

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio del comune di Triuggio (Milano), della estensione di ha. 305 circa i cui confini sono così delimitati:

nord: dalla altezza della cascina Borgonovo alla frazione Tregasio in comune di Triuggio;

est: strada comunale della frazione Tregasio alla frazione Canonica in comune di Triuggio;

sud: strada comunale dalla frazione Canonica all'abitato del comune di Triuggio;

ovest: strada comunale dall'abitato di Triuggio all'altezza della cascina Borgonovo.

(10961)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Ceriano Laghetto

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio del comune di Ceriano Laghetto (Milano) della estensione di ha. 81 circa i cui confini sono così delimitati:

nord: tratto della strada compestre S. Damiano (comune di Cogliate)-cascina Ronzoni (comune di Cogliate)-cascina Ronzoni (comune di Cesano Maderno);

est: dalla intersecazione della strada campestre S. Damiano-Cascina Ronzoni con il rivo della Prada sino alla strada provinciale Ceriano Laghetto-Cesano Maderno;

sud: tratto di strada provinciale Cesano Maderno-Ceriate Laghetto dal rivo Prada sino all'abitato di Ceriano Laghetto.

ovest: dall'abitato di Ceriano Laghetto lungo il rivo Valmaggiore sino alla strada campestre S. Damiano-Cascina Ronzoni.

(10960)

Costituzione del consorzio di bonifica forlivese, con sede in Cesena

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1971, al registro n. 16, foglio n. 382, è stato costituito il consorzio di bonifica forlivese, con sede in Cesena (Forlì).

(10964)

Divieto di esercizio venatorio al capriolo in provincia di Grosseto

Con decreto ministeriale 27 novembre 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1974 l'esercizio venatorio al capriolo in tutta la provincia di Grosseto.

(10963)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Tra i produttori ortofrutticoli della provincia di Chieti », con sede in Ortona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1971, il rag. Nicola Del Casale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Tra i produttori ortofrutticoli della provincia di Chieti - C.O.O.R.T. », con sede in Ortona (Chieti), in sostituzione del dott. Giovanni Granata.

(10991)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 217/67, n. 814/68, n. 853/68, n. 865/68, n. 1068/68, n. 1138/68, n. 1167/68, n. 1292/68, n. 1329/68, n. 1333/68, n. 1483/68, n. 1517/68, n. 1523/68, n. 1662/68, n. 1718/68, n. 1737/68, n. 1742/68, n. 1924/68, n. 1928/68, n. 1942/68, n. 2151/68, n. 2163/68, n. 2169/68, n. 24/69, n. 182/69, n. 193/69, n. 199/69, n. 356/69, n. 377/69, n. 386/69 e n. 498/69, ai prodotti di cui all'Allegato II al Regolamento C.E.E. n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Importi di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:			
zucchero (saccarosio), addizionato, della v. d. 17.01	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, delle v. d. ex 17.02-B-I ed ex 17.02-B-II	glucosio, addizionato, diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata, della v. d. ex 17.02-B-I	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, della v. d. ex 17.02-B-II
0,2022	0,03228 (1)	0,03228	0,02475

Periodo dal 29 luglio 1968 al 30 settembre 1968

Importi di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:											
zucchero (saccarosio), addizionato, della v. d. 17.01			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-I			glucosio addizionato, della v. d. 17.02-B-II-a			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-II-b		
dal 29-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 30-9-68	dal 29-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 30-9-68	dal 29-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 30-9-68	dal 29-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 30-9-68
0,2022	0,1657	0,1710	0,03228 (1)	0,03442 (1)	0,04066 (1)	0,03228	0,03398	0,04070	0,02475	0,02605	0,03120

Periodo dal 1° ottobre 1968 al 31 dicembre 1968

Importi di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:											
zucchero (saccarosio), addizionato, della v. d. 17.01			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-I			glucosio addizionato, della v. d. 17.02-B-II-a			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-II-b		
dal 1°-10-68 al 23-10-68	dal 24-10-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68	dal 1°-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68	dal 1°-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68	dal 1°-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68
0,1780	0,1662	0,1596	0,04271 (1)	0,04244 (1)	0,02896 (1)	0,04227	0,04234	0,02875	0,03241	0,03246	0,02204

Periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 marzo 1969

Importi di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:											
zucchero (saccarosio), addizionato, della v. d. 17.01			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-I			glucosio addizionato, della v. d. 17.02-B-II-a			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, della v. d. 17.02-B-II-b		
dal 1°-1-69 al 6-1-69	dal 7-1-69 al 18-3-69	dal 19-3-69 al 31-3-69	dal 1°-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 28-2-69	dal 1°-3-69 al 31-3-69	dal 1°-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 28-2-69	dal 1°-3-69 al 31-3-69	dal 1°-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 28-2-69	dal 1°-3-69 al 31-3-69
0,1596	0,1461	0,1353	0,02755 (1)	0,02621 (1)	0,02631 (1)	0,02766	0,02652	0,02625	0,02120	0,02033	0,02013

(1) L'importo di base nella misura indicata si applica al glucosio e allo sciroppo di glucosio ottenuti dal granturco che ha usufruito della restituzione alla produzione dell'amido.

Per il glucosio e lo sciroppo di glucosio diversi da quelli suindicati, gli importi di base sono i seguenti:

per il periodo dal 1°- 7-68 al 31-7-68 unità di conto (u.c.) 0,08767;
per il periodo dal 1°- 8-68 al 31-8-68 unità di conto (u.c.) 0,08627;
per il periodo dal 1°- 9-68 al 30-9-68 unità di conto (u.c.) 0,09250;
per il periodo dal 1°-10-68 al 31-10-68 unità di conto (u.c.) 0,09614;
per il periodo dal 1°-11-68 al 30-11-68 unità di conto (u.c.) 0,09744;
per il periodo dal 1°-12-68 al 31-12-68 unità di conto (u.c.) 0,08553;
per il periodo dal 1°- 1-69 al 31-1-69 unità di conto (u.c.) 0,08570;
per il periodo dal 1°- 2-69 al 28-2-69 unità di conto (u.c.) 0,08593;
per il periodo dal 1°- 3-69 al 31-3-69 unità di conto (u.c.) 0,08761.

(9867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 settembre 1971 al 7 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2003/71, n. 2044/71 e n. 2095/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,400
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,600
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,177 (*b*)
	— Per le esportazioni verso l'Austria	**11,425 (*b*)**
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,737 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,627 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,127 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,839 (*b*)
	— Per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,500 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	12,464 (*b*)
	— Per le esportazioni verso la zona IV a) (*c*)	**15,000 (*b*)**
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud Ovest Africano).

(9782)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1586/71, n. 1664/71 e n. 1782/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,282
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,706
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,271
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,694
	- - superiore al 65 %	2,118

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b. 1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	4,16
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	4,96
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5,76
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(9989)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 settembre 1971 al 14 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1955/71, n. 2000/71, n. 2041/71, n. 2092/71 e n. 2150/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u. c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	42,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	42,00
	- le zone I, II, III, V a) e la Jugoslavia (5)	55,50
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (6):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazione verso:	
	- le zone I e II (5)	74,50
	- la zona III (5)	79,50
	- la zona IV (5)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	64,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (5)	67,50
	- gli altri paesi terzi	55,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u. c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 A (segue)	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	57,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	50,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	45,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	39,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	74,50
	- la zona IV b) (6)	77,50
	- gli altri paesi terzi	68,50

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(10114)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo « Galmarini » di Tradate, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.87/3-410, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo « Galmarini » di Tradate (Varese), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(10986)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8.II CS.49/2, in data 16 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso la dipendente scuola per infermieri professionali.

(10987)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S.56-2, in data 16 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso la dipendente scuola per infermieri professionali.

(10988)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Piacenza ad istituire un corso di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive presso la scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II 61/1, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Piacenza è autorizzata ad istituire un corso di insegnamento per le funzioni direttive presso la scuola per infermieri professionali.

(10989)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 900.8.CS/49-5, in data 18 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica con sede presso la dipendente scuola per infermieri professionali.

(10990)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Val di Vizze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Val di Vizze (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.608.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11359)

Autorizzazione al comune di Torre Pallavicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Torre Pallavicina (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.829.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11352)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.485.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11353)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.433.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11354)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 583.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11355)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.511.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11356)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.122.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11357)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.904.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11358)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 516.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11360)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11361)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.037.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11362)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.335.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11363)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pignola alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. Il Governatore: BAFFI

(10897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che occorre nominare la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a novantacinque posti di agente tecnico nella qualifica iniziale del personale ausiliario tecnico del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, è composta come segue:

Presidente:

Janiri dott. Mario, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Componenti:

Jacomini dott. Elio, magistrato d'appello, direttore dello ufficio 3°, Direzione generale organizzazione giudiziaria;

Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale organizzazione giudiziaria.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale organizzazione giudiziaria;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°. Direzione generale organizzazione giudiziaria.

La spesa presunta di L. 50.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6, dell'anno finanziario 1971.

Roma, addì 27 ottobre 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1971
Registro n. 33, *foglio n.* 238

(11917)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a settecento posti della qualifica iniziale di commesso del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Ritenuto che occorre nominare la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, è composta come segue:

Presidente:

Janiri dott. Mario, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Componenti:

Jacomini dott. Elio, magistrato d'appello, direttore dello ufficio 3° Direzione generale organizzazione giudiziaria;
Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°. Direzione generale organizzazione giudiziaria.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°, Direzione generale organizzazione giudiziaria;
Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°. Direzione generale organizzazione giudiziaria.

La spesa presunta di L. 70.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6, dell'anno finanziario 1971.

Roma, addì 27 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1971
Registro n. 33, *foglio n.* 237

(11918)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazione dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia e del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;
Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Ritenuto che occorre nominare la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi del ruolo del personale ausiliario della Amministrazione della giustizia, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, è composta come segue:

Presidente:

Janiri dott. Mario, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Componenti:

Jacomini dott. Elio, magistrato d'appello, direttore dello ufficio 3°, Direzione generale organizzazione giudiziaria;
Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3° Direzione generale organizzazione giudiziaria.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3° Direzione generale organizzazione giudiziaria;
Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero, ufficio 3°. Direzione generale organizzazione giudiziaria.

La spesa presunta di L. 50.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6, dell'anno finanziario 1971.

Roma, addì 27 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1971
Registro n. 33, *foglio n.* 239

(11919)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA

Concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di un'opera d'arte destinata alla ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Coriano.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di un'opera d'arte appresso indicata destinata alla ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Coriano, capoluogo, provincia di Forlì.

Descrizione dell'opera:

Scultura in bronzo, di soggetto e dimensioni a libera scelta dell'artista concorrente, completo di basamento con dicitura commemorativa, scolpita o in rilievo.

La scultura dovrà essere solidamente ancorata al basamento.

Dovrà essere fornito inoltre quanto segue:

1) Bozzetto del monumento con basamento, eseguito in gesso, nel rapporto 1:4.

2) Elaborati di studio ed opportuni suggerimenti per la costruzione di un'adeguata fondazione al monumento; per la sistemazione dell'area adiacente di mq. 400 circa con previsione di aiuola ed alberature, per i quali dovranno essere presentate:

un cartone in bianco e nero quale prospettiva d'insieme in scala 1:20;

disegni comprendenti una planimetria generale in scala 1:100; pianta sezioni e prospetto delle fondazioni e della superiore platea, in scala 1:10;

relazione descrittiva dei lavori da eseguire e circa i materiali da impiegare.

L'esecuzione dei suddetti lavori sarà fatta a cura e spese dell'amministrazione.

Si consigliano gli artisti concorrenti a rendersi esattamente conto, mediante sopralluogo, dello stato di fatto e configurazione dell'area di sedime del costruendo monumento. La direzione dei lavori fornirà in sito eventuali chiarimenti richiesti.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare il bozzetto e gli altri elaborati specificati nella descrizione di cui al precedente art. 1. Il bozzetto e ciascun elaborato dovranno portare la seguente intestazione generale: Concorso per la ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte per la ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Coriano. Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, su carta da bollo da L. 500 nella quale il concorrente dovrà esplicitamente affermare che ha preso esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicata al successivo art. 6 viene considerato a tutti gli effetti remunerativo degli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia in Bologna, via dei Mille, 21, entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovrebbero pervenire all'indirizzo suddetto dopo la scadenza di tale termine, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa tale scadenza il provveditorato non risponde degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione nominata dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna di Bologna.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati escludendo quelli ritenuti non idonei e restando precisato che l'elaborato risultante al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Per l'opera prescelta verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a corpo di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando. Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera, sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando e di cui l'artista concorrente potrà richiederne copia all'ufficio del genio civile di Rimini, via Gambalunga n. 46 direttamente o a mezzo di incaricato. A richiesta, detto ufficio, invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio, potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potrà altresì, richiedere copia planimetrica dell'area di sedime dell'edificando monumento.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

SCHEMA DI LETTERA D'IMPEGNO

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di esecuzione dell'opera d'arte indicata nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 dicembre 1971 per la ricostruzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Coriano, capoluogo, provincia di Forlì, al sig. . . . . residente a . . . .

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, provveditorato regionale alle opere pubbliche, visto il verbale della commissione giudicatrice del . . . . approvato con decreto provveditoriale n. . . . . del . . . . conferisce al signor . . . ., nato a . . . . l'incarico della esecuzione del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Coriano, capoluogo, secondo lo schema presentato con il bozzetto vincitore e con la tecnica richiesta dal bando sopra specificato.

Art. 2.

L'artista svolge l'incarico alle dipendenze dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Rimini.

Art. 3.

Nell'onorario stabilito dall'art. 6 del bando di concorso in L. 4.500.000 (diconsi lire quattromilionicinquecentomila) debbono intendersi comprese tutte le spese di fornitura, di acquisto dei materiali occorrenti alla realizzazione dell'opera d'arte, di trasporto e posa in opera nonchè di ogni altra spesa relativa all'opera stessa.

La somma è corrisposta a titolo di premio-acquisto e pertanto sarà compensativa anche del bozzetto presentato per il concorso e di ogni altro elaborato richiesto a corredo.

L'artista ad approntamento avvenuto del modello definitivo in creta non essiccata, ne darà comunicazione all'ufficio del genio civile di Rimini che si riserva di effettuare una visita in loco, unitamente ad un rappresentante della soprintendenza per la definitiva approvazione del modello stesso.

Art. 4.

L'artista si impegna ad allestire il modello di cui sopra entro tre mesi dall'affidamento dell'incarico e di consegnare l'opera finita entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente atto.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera verrà applicata una penale di L. 5000 da trattenersi all'atto della liquidazione del compenso.

Art. 5.

Al pagamento del compenso di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila) sul quale verrà trattenuta l'aliquota del 2 % da versarsi alla Cassa nazionale assistenza degli artisti, sarà provveduto in un'unica soluzione dopo che l'opera sarà ultimata, collocata in sito, ed accettata dalla commissione giudicatrice del concorso, previo nulla osta della sovrintendenza alle gallerie di Ravenna.

L'accettazione dell'opera da parte della citata commissione giudicatrice tiene luogo della visita di collaudo prescritta per le opere commesse dallo Stato.

Art. 6.

Saranno a carico dell'artista tutte le spese, quelle presenti e conseguenti del presente atto di impegno, di bollo, di registro, nonchè di imposta generale sull'entrata senza rivalsa e le eventuali tasse che potranno essere applicate durante la esecuzione dei lavori.

Art. 7.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'artista elegge domicilio in Rimini presso la residenza comunale.

Art. 8.

Al pagamento del compenso di cui all'articolo 3 del presente atto si provvederà con i fondi del decreto provveditoriale numero 18532 del 26 agosto 1971.

Art. 9.

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per l'artista, mentre lo diverrà per l'amministrazione soltanto dopo la riportata approvazione superiore.

Il presente atto viene redatto in doppio esemplare e previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue:

Rimini, addì . . . .

L'artista esecutore

. . . .

L'ingegnere capo

. . . .

(10934)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei Conti, addì 9 luglio 1971, registro n. 29 Difesa, foglio n. 174;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale:

Gen. div. aerea in s.p.a.d. Geymet Eugenio, presidente;

Col. dell'Arma aeron., ruolo naviganti normale in s.p.e La Roverè Virgilio, membro per navigazione e meteorologia;

Col. dell'Arma aeron., ruolo naviganti normale in s.p.e. Celebrano Italo, membro per matematica e fisica;

Col. dell'Arma aeron., ruolo naviganti normale in s.p.a.d. Mineccia Giuseppe, membro per storia e geografia;

Col. dell'Arma aeron., ruolo naviganti normale in s.p.e. Musci Riccardo, membro per aerodinamica, armi e tiro, motori;

Col. dell'Arma aeron., ruolo naviganti normale in p.a. tratt. Sbriccoli Arnaldo, membro supplente;

Ceccarini dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe, segretario.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1971
Registro n. 45 Difesa, foglio n. 294

(10966)

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di diciotto ufficiali al 26° corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di diciotto ufficiali al 26° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 157, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di diciotto ufficiali al 26° corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

Per i quattro posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Giaccai Leandro . punti 27,200
2. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Pignataro Roberto . . » 26,066
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Zappalà Stefano . . » 25,822
4. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Adami Franco . . . » 25,755
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Stellato Luigi . . » 25,733
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Guariglia Pietro . . » 23,622
7. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Del Signore Giuseppe . » 23,488
8. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Avizzano Gaetano . . » 22,133
9. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Bertino Angelo . . » 21,888
10. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Nigito Carmelo . . » 19,266

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Giaccai Leandro . . punti 27,200
2. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Pignataro Roberto . . » 26,066
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Zappalà Stefano . . » 25,822
4. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Adami Franco . . . » 25,755
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Stellato Luigi . . » 25,733
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Guariglia Pietro . . » 23,622
7. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Del Signore Giuseppe . » 23,488
8. Ten. f. s.p.e. (R.N.) Avizzano Gaetano . . » 22,133
9. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Bertino Angelo . . » 21,888
10. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Nigito Carmelo . . » 19,266

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1971
Registro n. 44, foglio n. 385

(10967)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi.

I cinque posti messi a concorso saranno attribuiti nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui appresso in ragione di:

due posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati al punto 1) del successivo art. 2;

tre posti ai candidati che siano in possesso del diploma di laurea indicato al punto 2) dello stesso art. 2.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

2) diploma di laurea in economia e commercio.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore agli anni 35;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Gestione commissariale governativa ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi, via Nizza, 35, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla Gestione suddetta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Art. 4.

Gli esami consisteranno di due prove scritte e di una prova orale.

Le due prove scritte si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esami di cui al successivo art. 12.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati nella relativa lettera di comunicazione che sarà indirizzata ad ogni aspirante, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del pari l'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono fare pervenire alla Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dallo art. 9 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *A*).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 9 dell'allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi, via Nizza, 35, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) stato di famiglia;

6) copia del foglio matricolare militare;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificati per carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura;

9) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 9) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

10) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I documenti di cui ai numeri da 3) a 9) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati in prova vice ispettori classe 4ª (E) nel ruolo del personale della Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei i posti che risultino disponibili in caso di decadenza o di mancata accettazione da parte dei vincitori.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Commissario governativo e sarà composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

il direttore dell'Esercizio delle ferrovie calabro lucane.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario laureato della Gestione governativa delle ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi con qualifica non inferiore a quella di vice ispettore.

Art. 12.

A) Prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) diritto costituzionale;
4) diritto processuale civile;
5) diritto penale;
6) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) leggi e disposizioni sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle ferrovie tramvie, filovie e servizi automobilistici.

B) Prove per i candidati laureati in economia e commercio:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) ragioneria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
5) statistica;
6) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
7) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
8) leggi e disposizioni sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il commissario governativo: QUAGLIERE

(10992)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, relativa all'indennità speciale di seconda lingua, ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano e in uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale ed il regolamento di esecuzione della detta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Visto il bando del 12 marzo 1971 n. 1094/Gab., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1971 e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 13 del 26 marzo 1971 con il quale è stata indetta una sessione di esami per i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle Forze armate e i dipendenti dai comuni e dagli enti ed istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Ritenuta la necessità di costituire più commissioni di esame, atteso l'elevato numero dei candidati;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione e dal comando della regione militare nord-est, al fine della composizione delle commissioni medesime;

Decreta:

Le commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca sono costituite come appresso:

a) per il personale della carriera direttiva ed ufficiali.

I commissione

Presidente:
Biscardo prof. Roberto, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione a. r.

Componenti effettivi:
Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
Haremberg Trombetta prof.ssa Elfride, docente di lingua tedesca presso l'Università di Messina.

Segretario:
Scoz dott.ssa Carla, consigliere del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

II commissione

Presidente:
Prevost Rusca dott. Alessandro, direttore di divisione del Ministero dell'interno, commissariato del Governo, Trento.

Componenti effettivi:
Tapparelli prof.ssa Elda, docente incaricata di lingua tedesca presso l'Università di Padova;
Garau prof. Guido, docente di lingua tedesca presso l'Università di Cagliari.

Segretario:
D'Amore dott. Italo, ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo, Trento.

III commissione (Ufficiali)

Presidente:
Padoan col. Aldo, a disposizione del 5° C.M.T.R.

Componenti effettivi:
De Angelis prof. Enrico, docente di lingua tedesca presso l'Università di Pisa;
Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Segretario:
Rossignoli Carla, ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

b) per il personale della carriera di concetto ed equiparate.

IV commissione

Presidente:
de Pretis dott. Giustiniano, vice prefetto vicario f.f., commissariato del Governo, Trento.

Componenti effettivi:
Achmuller prof. Anton, docente di lingua tedesca e preside dell'Istituto professionale commerciale di Merano;
Detassis prof. Ernesto, docente di lingua tedesca presso l'istituto tecnico « Buonarroti », Trento.

Segretario:
Fracalossi dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno, commissariato del Governo, Trento.

V commissione

Presidente:
Urzì dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

Componenti effettivi:
Tirler prof. Anton, docente di lingua tedesca e preside dell'istituto professionale per il commercio, Bolzano;
Polo Waiss Marta, docente di lingua tedesca presso l'Istituto magistrale di Bolzano.

Segretario:
Pappalardo dott. Aniello, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

c) per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria.

VI commissione

Presidente:
Benvenuti dott. Benno, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

Componenti effettivi:

Neitzel in Reiner prof.ssa Ilse, docente di lingua tedesca presso la scuola media tedesca, Merano;

D'Orio prof. Nicola, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Volta », Merano.

Segretario:

Zanetti rag. Enrico, ragioniere principale del Ministero dell'interno, commissariato del Governo, Trento.

VII commissione

Presidente:

Richter cav. uff. Giuseppe, addetto stampa del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

Componenti effettivi:

Zancan in Rinaldini prof.ssa Rosa Maria, preside del liceo scientifico di Bolzano;

Mayer in Nardin prof.ssa Evelyn, docente di lingua tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « C. Battisti », Bolzano.

Segretario:

Ricchi rag. Maria Luisa, vice ragioniere del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo, Bolzano.

d) per i sottufficiali ed il restante personale militare.

VIII commissione

Presidente:

Held ten. col. Giuseppe, distretto militare di Bolzano.

Componenti effettivi:

Chelodi prof.ssa Gemma, docente di lingua tedesca presso la scuola media « Bronzetti » di Trento;

Aldi prof. Riccardo, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Manzoni », Trento.

Segretario:

Manzoni in Ravagni rag. Giovanna, ragioniere del Ministero dell'interno, commissariato del Governo, Trento.

Trento, addì 20 novembre 1971

Il commissario del Governo: BIANCO

(10995)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Rettifica del nominativo del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Galatina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02572 del 1° aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1971, col quale sono stati nominati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Rilevato che nel predetto decreto, per mero errore di trascrizione nella copia inviata alla *Gazzetta Ufficiale*, le generalità del vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Galatina sono state indicate in Cistotta dott. Pasquale anzichè Cisotta dott. Pasquale;

Ritenuto che il predetto vincitore, per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha diritto alla riduzione ad un anno del periodo di prova, in quanto alla data del bando di concorso, 20 febbraio 1968, prestava già servizio di ufficiale sanitario con nomina definitiva presso il comune di Maglie;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'adozione del provvedimento formale di rettifica del decreto in epigrafe per quanto attiene alle generalità ed alla durata del periodo di prova del vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Galatina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il decreto in epigrafe specificato è modificato e, per l'effetto le generalità del vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Galatina sono rettificate in Cisotta dott. Pasquale.

La nomina del predetto vincitore è da intendersi effettuata in via di esperimento per la durata di un anno anzichè di un biennio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Galatina.

Lecce, addì 1° dicembre 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(10996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Nomina della vincitrice del concorso al posto di ufficiale sanitario titolare del consorzio di vigilanza igienica con sede in S. Giustina Bellunese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 20 gennaio 1969, n. 220/6/Sez. III e 6 novembre 1969, n. 4096/6/Sez. III, concernenti il bando di concorso per ufficiale sanitario nei consorzi di vigilanza igienica con sede in Longarone, S. Giustina e Puos d'Alpago;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1971, n. 4811/6/Sez. III, con il quale è stata invitata a scegliere la sede di uno dei consorzi di cui sopra;

Vista la risposta in atti, pervenuta il 30 novembre 1971, con la quale la dott.ssa Eliana Libralon Basevi, vincitrice del concorso in argomento, ha optato per il consorzio di vigilanza igienica con sede in S. Giustina;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La dott.ssa Eliana Libralon in Basevi, nata a S. Giorgio delle Pertiche, il 14 maggio 1934, è nominata, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario titolare del consorzio di vigilanza igienica con sede in S. Giustina Bellunese.

Il presente provvedimento viene inviato al sindaco di S. Giustina, presidente del consorzio, per l'esecuzione.

Il presente decreto viene, inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio a quelli della prefettura e del comune di S. Giustina.

Belluno, addì 30 novembre 1971

Il medico provinciale: MAGRÌ

(11189)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5713 del 16 ottobre 1968 con cui è stato bandito pubblico concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con i decreti n. 2576 del 30 aprile 1968 e n. 886 del 10 maggio 1971;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla precitata commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. De Cesaris Silvana	punti	75,112	su 120
2. Grassetti Andreina	»	68,721	»
3. Zorbini Vincenza	»	65,144	»
4. Di Girolamo Virginia	»	64,272	»
5. Narducci Clelia	»	50,060	»
6. Ferracuti Casilde	»	46,809	»

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 6 novembre 1971

Il medico provinciale: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3482 in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;
Viste le condotte indicate in ordine di preferenza dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee sono dichiarate vincitrici nel concorso pubblico per titoli ed esami per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967 per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) De Cesaris Silvana: Castignano;
2) Grassetti Andreina: Monturano.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 6 novembre 1971

Il medico provinciale: VISCOMI

(10998)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1859 del 7 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova al 1° maggio 1971;
Visto il proprio decreto n. 3011 del 28 settembre 1971, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso sopraspecificato;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bellani Giuseppe	punti	76,640	su 120
2. Rovatti Franco	»	55,590	»
3. Campanelli Secondo (ex aequo)	»	55,500	»
4. Rasori Paolo (ex aequo)	»	55,500	»
5. Baboni Giancarlo	»	54,000	»
6 Gandolfi Riccardo	»	53,500	»
7. Parrino Massimo	»	53,000	»
8. Morganti Roberto	»	52,000	»
9. Maffezzoli Giorgio	»	51,000	»
10. Becattini Giuseppe (ex aequo)	»	50,500	»
11. Rosin Cesare (ex aequo)	»	50,500	»
12. Lev Maurice	»	50,000	»
13. Marchiori Piernicola	»	48,000	»
14. Cerutti Materno	»	47,500	»
15. Cinesi Giorgio	»	46,000	»
16. Cerchiari Bruno (ex aequo)	»	43,000	»
17. Sbarra Piero Emilio (ex aequo)	»	43,000	»
18. Cortelazzi Ernesto	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione lombarda, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura di Mantova e del comune di Viadana.

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3855 del 30 novembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova al 1° maggio 1971;
Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bellani è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova al 1° maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione lombarda, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura di Mantova e del comune di Viadana.

Mantova, addì 30 novembre 1971

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(10999)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.